



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 DEL 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DEL TRIBUTO.

L'anno duemilaventitre addi ventisette del mese di Aprile, alle ore 19:30, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X		BALDI SIMONA	X	
ROSSINI GREGORIO	X		QUAGLIO ENRICO	X	
CESA STEFANIA	X		CASE' ANGELO	X	
FERRARA MARCO	X		BONO MAURO	X	
ROGNONE LAURA	X		TAMBANI ROBERTO	X	
CANELLA KATIA	X		FERRARI DAVIDE		X
GARDINO MARCO	X				

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DEL TRIBUTO.

IL SINDACO

dà lettura del punto di cui in oggetto e unitamente alla Rag. Marinoni illustra quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTO il regolamento Tari adottato con delibera di Consiglio comunale in data 27 aprile 2023, con decorrenza 01.01.2023;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'ARERA;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f); “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di*

trattamento ...” (lett. h); “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA:

- Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE anche:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Robbio non è istituito ed operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le citate funzioni sono svolte dal comune medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;

RICHIAMATO il Piano finanziario Tari per periodo 2022 - 2025 elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall’organo territorialmente competente in data 20 aprile 2022 e approvato in C.C. con Deliberazione n. 14 del 30.04.2022;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF il Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8;

VERIFICATO che il Pef per il periodo 2022 - 2025 già approvato non necessita di aggiornamento per l’anno 2023, in quanto solo qualora l’Ente accerti degli squilibri economici-finanziari sarebbe necessario provvedere ad una revisione infra-periodo;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2023 corrispondono all’importo del PEF 2022-2025 complessivamente pari ad € 775.617,00 e così ripartiti:

COSTI FISSI € 266.565,00

COSTI VARIABILI € 509.052,00

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

PRESO ATTO dunque dei coefficienti Ka e Kb adottati per le utenze domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2023, come da tabelle che seguono:

Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti nucleo familiare

N.componenti	Ka - Nord	Ka - Centro	Ka - Sud	APPLICATO
1	0,80	0,86	0,81	0,80
2	0,94	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02	1,05
4	1,14	1,10	1,09	1,14
5	1,23	1,17	1,10	1,23
6 o più	1,30	1,23	1,06	1,30

Kb - coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

N.componenti	MINIMO	MEDIO	MASSIMO	APPLICATO
1	0,60	0,80	1,00	0,80
2	1,40	1,60	1,80	1,60
3	1,80	2,00	2,30	1,80
4	2,20	2,60	3,00	2,20
5	2,90	3,20	3,60	2,90
6 o più	3,40	3,70	4,10	3,40

PRESO ATTO dei coefficienti Kc e Kd adottati per le utenze non domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2023, come da tabelle che seguono:

Tabella del Coefficiente KC per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche				
Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,30

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	0,76	0,88	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,38
6	Esposizioni,autosaloni	0,34	0,51	0,31
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,75
10	Ospedali	1,07	1,29	1,07
11	Uffici,agenzie,studi professionali	1,07	1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,92
13	Negozi di abbigliamento,calzature,ferramenta,cartoleria,libreria	0,99	1,41	1,13
14	Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,11	1,80	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	0,60	0,83	0,67
16	Banchi di mercato durevoli	1,09	1,78	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista	1,09	1,48	1,40
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	1,03
19	Carrozzerie,autofficina,elettrauto	1,09	1,41	1,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
22	Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub	5,57	9,63	3,12
23	Mense,birrerie,amburgherie	4,85	7,63	4,85
24	Bar caffè pasticcerie	3,96	6,29	2,54
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e fomaggi,generi alimentari	2,02	2,76	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,24
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	7,17	11,29	4,00
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	6,92	3,50
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,04

Per le categorie n.6-9-12-19-22-24-26-27 si è applicata la deroga prevista dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019

Tabella del Coefficiente KD per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche				
Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,90

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	2,54
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	6,17
10	Ospedali	8,81	10,55	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	7,55
13	Negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, cartoleria, libreria	8,15	11,55	9,24
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	11,82
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	5,45
16	Banchi di mercato durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	8,48
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,95
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	25,58
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	39,78
24	Bar caffè pasticcerie	32,44	51,55	20,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	10,08
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	32,91
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	12,82
29	Banchi di mercato di generi alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	8,56

Per le categorie n.6-9-12-13-22-24-26-27 si è applicata la deroga prevista dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019

CONSIDERATO che il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;

VISTO che il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2023 ammonta a euro 775.617.00 così ripartito:

- utenze domestiche 73,51 %
- utenze non domestiche 26,49%;

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni Tari, per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento 2023 "Riduzioni per particolari condizioni d'uso":

- a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria,

integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- a) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo; la riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locata o data in comodato d'uso a terzi;
- c) 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato;

RITENUTO di confermare la riduzione Tari per compostaggio domestico pari al 10% per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni Tari per le utenze non domestiche, come indicato in dettaglio dai rispettivi articoli del Regolamento Tari in vigore:

- locali con contestuale produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi e rifiuti urbani (art. 17 co. 2) = riduzione 40% parte variabile
- superfici con produzione di rifiuti tossici o speciali (art. 17 co. 1) = riduzione 100% parte variabile
- interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico (art. 22 co 1) = riduzione 40% parte variabile
- locali in cui si producono rifiuti da avviare al riciclo e conferiti al gestore pubblico = riduzione 30% parte variabile (art. 23 co 2 lett. a)
- locali in cui si producono rifiuti avviati al riciclo all'interno del ciclo produttivo = riduzione 70% parte variabile (art. 23 co 2 lett. b)

DISPOSTO che la copertura della spesa per le riduzioni di cui ai punti precedenti è ottenuta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

CONSIDERATO che alle aziende che hanno fatto richiesta di fuoriuscita dal servizio di raccolta comunale ai sensi degli artt. 198 comma 2-bis e 238 comma 10 D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116 del 03/09/2020 per avvio al recupero, saranno applicate le agevolazioni come previsto dall'art. 24 del regolamento Tari 2023 e che la perdita di gettito va conseguentemente ripartita sulle altre utenze non domestiche;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2023, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 4 rate con le seguenti scadenze:
 - 1 RATA: 30 GIUGNO 2023 nella misura di 1/4
 - 2 RATA: 31 LUGLIO 2023 nella misura di 1/4
 - 3 RATA: 30 SETTEMBRE 2023 nella misura di 1/4
 - 4 RATA: 30 NOVEMBRE 2023 nella misura di 1/4
- Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 30 GIUGNO 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VERIFICATO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% così come deliberato dalla Provincia di Pavia;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

Ultimata l'illustrazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto in premessa indicato e qui interamente riportato,

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio tributi: Rag. Annalisa Marinoni

Responsabile del servizio finanziario: Rag. Annalisa Marinoni

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Con voti espressi nei termini di legge, da cui risulta:

Presenti: n. 12

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

1. DI DICHIARARE tutte le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe della TARI da adottare per l'anno 2023, che hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2023, che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti	Tariffa x mq	Quota x N. Componenti
1	0,4056	76,7523
2	0,5602	153,5045
3	0,6993	172,6926
4	0,8231	211,0687
5	0,9582	278,227
6	1,0712	326,1971

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Att.	Attività	Tariffa x mq	Quota x Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7378	1,3632
2	Cinematografi e teatri	0,5534	1,039
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,1068	2,0365
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,6233	2,9966
5	Stabilimenti balneari	0,701	1,2884
6	Esposizioni, autosaloni	0,5718	1,0557
7	Alberghi con ristorante	3,0253	5,59
8	Caseme,Convitti, Pensioni,Alberghi senza ristorante	1,9923	3,6906
9	Case di cura e riposo	1,3836	2,5643
10	Ospedali	1,9739	3,6615
11	Uffici e agenzie	2,804	5,1744
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,6971	3,1379
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,0845	3,8403
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,6564	4,9125
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,2359	2,2651
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,0107	3,6989
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,5826	4,5717
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,9001	3,5244
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,8447	3,7197
20	Attivit... industriali con capannoni di produzione	0,5534	0,852
21	Attivit... artigianali di produzione beni specifici	1,0146	1,8703
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,7556	10,6314
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,9469	16,533
24	Bar, caffè, pasticceria	4,6855	8,6323
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,7264	6,8784
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2875	4,1894
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,3789	13,6778
28	Ipermercati di generi misti	2,8778	5,3281
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,4565	11,9281
30	Discoteche night club	1,9185	3,5576

3. DI QUANTIFICARE in € 775.617,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario approvato in C.C. con Deliberazione n. 14 del 30.04.2022 e valido per il periodo regolatorio 2022-2025;
4. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura del 5% determinata dalla Provincia di Pavia;

5. DI APPROVARE con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 4 rate con le seguenti scadenze:
- 1 RATA: 30 GIUGNO 2023 nella misura di 1/4
- 2 RATA: 31 LUGLIO 2023 nella misura di 1/4
- 3 RATA: 30 SETTEMBRE 2023 nella misura di 1/4
- 4 RATA: 30 NOVEMBRE 2023 nella misura di 1/4

Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 30 GIUGNO 2023;

6. DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 12

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 27-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. MARINONI ANNALISA

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 27-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ANNALISA MARINONI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ROBERTO FRANCESE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE